

REP. 982/14  
S.I.C.B.



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 9933/13

Il Giudice designato,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art.700 c.p.c. promosso, ai

sensi degli artt. 669 *bis* ss. c.p.c., da **A** contro **B**

letti gli atti del procedimento, sentite le parti in udienza;

rilevato che

- la società ricorrente chiede venga inibito a **B**  
“di svolgere attività in violazione del contratto di affiliazione commerciale in  
atti, direttamente e/o per interposta persona, fintantoché lo stesso risulterà  
socio della ricorrente”;
- il resistente, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito  
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in  
materia di impresa, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto  
infondato;

considerato che

- i provvedimenti cautelari sono destinati ad assolvere ad una funzione strumentale  
rispetto alla tutela del diritto realizzata attraverso l'esercizio di un'ordinaria  
azione di cognizione;

*Donan*

- l'enunciazione delle conclusioni di merito nel ricorso cautelare costituisce requisito indispensabile dello stesso, proprio in ragione del carattere strumentale del provvedimento cautelare; ciò vale anche in presenza di provvedimenti anticipatori e dell'introduzione, a seguito del riforma del procedimento cautelare, della c.d. strumentalità attenuata;
- nella specie il ricorso non contiene la formulazione e neppure l'indicazione della/delle domanda/domande di merito che costituirebbero il riferimento per individuare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare richiesta;
- tale omissione incide peraltro anche sull'esatta individuazione del Giudice competente (Tribunale di Venezia Sezione Specializzata d'impresa piuttosto che Tribunale Ordinario di Vicenza), risultando incerto se il procedimento instaurato possa in effetti ritenersi relativo ad un "rapporto societario" ex art. 3 D. Lgs. 27 giugno 2003 n.168;
- ritenuto che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
- ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza della ricorrente che va pertanto condannata a corrispondere alla parti resistenti costituite l'importo liquidato a tale titolo, d'ufficio, in dispositivo;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 700, 669 *bis* ss. c.p.c.;

**DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;**


**CONDANNA** la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA;

Si allegli al verbale e si comunichi.

Venezia, 15 febbraio 2014

Il Giudice  
(Dot.ssa Gabriella ZANON)

*Gabriella Zanon*



*comunicato  
via telematica  
18-2-14*